

Campionato Nazionale a Squadre degli Affiliati Serie C Maschile

Programma 2023

FORMULA DI DISPUTA DEL CAMPIONATO

Partecipano al campionato tutti gli affiliati che nell'anno 2022 hanno acquisito il diritto di partecipare al Campionato in oggetto e che nel rispetto del Regolamento Dei Campionati a Squadre delle Carte Federali hanno dato adesione.

Le divisioni regionali sono organizzate dal Comitato regionale Veneto; Il Campionato si organizzerà con la formula che segue:

a) 1^ FASE REGIONALE:

Le squadre che di diritto sono ammesse alla serie C, giocheranno una prima fase a gironi che saranno composti da 4, 5 e 6 squadre con incontri di sola andata che la Commissione Campionati ha provveduto a compilare rispettando il seguente calendario di gioco.

1^ Giornata	domenica	05 marzo	ore 10,00
2^ Giornata	domenica	12 marzo	ore 10,00
3^ Giornata	domenica	19 marzo	ore 10,00
4^ Giornata	domenica	26 marzo	ore 10,00
5^ Giornata	domenica	02 aprile	ore 10,00

Tutti i recuperi vanno disputati entro il 02 aprile 2023.

b) 2^ FASE REGIONALE:

Le prime due classificate di ogni girone disputeranno una seconda fase a tabellone ad eliminazione diretta predisposto secondo il criterio seguente:

- a) Individuazione delle teste di serie tra le prime classificate di girone
- b) Posizione delle stesse in tabellone
- c) Disposizione delle rimanenti prime di girone per sorteggio
- d) Disposizione delle seconde di girone per sorteggio dall'alto in basso del tabellone

In tutti i tabelloni (da 8, 16, 32, 64, 128, ecc.) la testa di serie n. 1 va posta sulla prima linea in alto e la testa di serie n. 2 sull'ultima linea in basso; le successive teste di serie vanno poste, sulla base del loro numero complessivo in ogni quarto, ottavo, sedicesimo, trentaduesimo, ecc. del tabellone in modo da rispettare i seguenti criteri di compilazione:

- a) il tabellone è diviso idealmente in tante porzioni uguali quante sono le teste di serie ed in ogni porzione è posta una sola testa di serie;
- b) ciascuna testa di serie, nella porzione di tabellone in cui è inclusa, occupa la prima linea in alto, nella metà superiore del tabellone, o la prima linea in basso, nella metà inferiore del tabellone;
- c) le teste di serie sono disposte in modo che, quando si incontrano quelle dello stesso gruppo (4, 8, 16, ecc.), la somma dei loro numeri d'ordine è pari al numero complessivo delle teste di serie più uno.

Le squadre classificatesi terze al termine del girone da 5 squadre manterranno il diritto di disputare il suddetto campionato nell'anno 2024, mentre le ultime due squadre classificate al termine di ogni girone disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta per determinare le squadre che retrocederanno alla serie D1.

Nei gironi da 6 squadre le terze e quarte manterranno il diritto di disputare il suddetto campionato nell'anno 2024, mentre la quinta e la sesta disputeranno il tabellone ad eliminazione diretta per determinare le squadre che retrocederanno alla serie D1.

Nei gironi da 4 squadre, le terze e le quarte disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta per determinare le squadre che retrocederanno alla serie D1.

c) TABELLONE DI PROMOZIONE e/o RETROCESSIONE (le date saranno confermate quando verranno comunicati i quorum da Roma)

1° turno	domenica	16 aprile	ore 10.00
2° turno	domenica	23 aprile	ore 10.00
3° turno	domenica	30 aprile	ore 10.00

ARTICOLO 8.2.3 RTS - FORMULA DEGLI INCONTRI INTERSOCIALI ED INDIVIDUALI

Gli incontri inter sociali hanno la seguente formula:

quattro singolari e due doppi per il Campionato maschile.

Gli incontri di singolare si svolgono **al meglio delle tre partite (due partite su tre), con applicazione del tie-break in tutte le partite.**

Nei soli incontri di **doppio** si gioca **al meglio delle tre partite, con applicazione del sistema di punteggio "no ad" e del tie-break a sette punti nelle prime due partite; sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, con tie-break decisivo dell'incontro a dieci punti**, come indicato nell'Appendice V delle Regole di tennis.

ARTICOLO 8.2.5 - LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI

1. La partecipazione ... alla divisione regionale di serie C dei seguenti atleti tesserati è limitata:

- a) ad **uno** in ciascuna formazione di ogni squadra, presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro inter sociale, anche se diverso da quello o quelli già inclusi nelle precedenti formazioni, per **giocatori stranieri**;
- b) a **due** in ciascuna formazione maschile, di ogni squadra, presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro inter sociale, anche se diversi da quello o quelli già inclusi nelle precedenti formazioni, per giocatori che nell'anno precedente non abbiano disputato il Campionato con lo stesso affiliato e che non siano stati tesserati atleti entro il 30 giugno dell'anno precedente per l'affiliato che rappresentano (c.d. **variato**).

...

3. Le limitazioni in ogni caso non si applicano:

- a) ai nuovi affiliati dal 1° gennaio dell'anno precedente, ammessi per la prima volta al Campionato;
- b) ai giocatori che siano stati tesserati atleti, nei settori giovanili diversi dall'under 18 dello stesso affiliato e siano definibili come vivaio (**vivaio: giocatore tesserato atleta, nei settori giovanili dall'under 10 all'under 16 dell'affiliato che rappresenta (Articolo 7.1.1 – Generalità e definizioni)**

1) *almeno due anni, anche non consecutivi, compreso quello in corso;*

2) almeno tre anni, anche non consecutivi, compreso quello in corso, se nato negli anni 2007 e seguenti (con decorrenza dal 1° gennaio 2023);

3) *dichiarato tale, tra i giocatori di cui ai precedenti numeri 1 e 2, con deliberazione del Consiglio federale, su parere del settore tecnico, per i convocati ai centri periferici di allenamento under 16 della FITP negli anni 2022 e seguenti;*

- c) ai giocatori che, pur non tesserati atleti al 30 giugno dell'anno precedente per l'affiliato che rappresentano, hanno posseduto l'ultima tessera atleta precedente per il medesimo affiliato;
- d) ai giocatori italiani tesserati atleti per la prima volta e che non siano mai stati tesserati presso federazioni straniere;

e) ...

4. In caso di possesso contemporaneo di più caratteristiche tra quelle sopra elencate:

- a) il variato (comma 1, lettera b) che sia anche del vivaio (comma 3, lettera b), è considerato non soggetto a limitazioni;

- b) lo straniero (comma 1, lettera a) che sia anche del vivaio (comma 3, lettera b) è considerato straniero (con la limitazione di cui all'articolo 1.3) ma non vivaio;
- c) lo straniero (comma 1, lettera a), che sia anche variato (comma 1, lettera b), è considerato soggetto ad entrambe le limitazioni.
5. I giocatori del settore under 10 non possono prendere parte al Campionato degli affiliati.

ARTICOLO 8.2.6 RTS - AMMISSIONE E COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

...

2. Le squadre partecipanti alle divisioni regionale di serie C maschile, debbono inserire obbligatoriamente nella lista e nella formazione:
- c) ... almeno un giocatore del vivaio di età inferiore a 30 anni, calcolati alle ore zero del 1° gennaio dell'anno in corso; almeno uno di essi (non necessariamente lo stesso) deve essere inserito sia nell'elenco dei giocatori designati per i singolari, sia nella composizione dei doppi, compreso l'eventuale doppio supplementare.

ARTICOLO 8.2.8 - COMPOSIZIONE DI PIÙ SQUADRE ISCRITTE

1. Nei casi in cui è ammessa l'iscrizione di più squadre di uno stesso affiliato, si osservano le seguenti disposizioni:
- a) le squadre sono denominate A, B, C, ecc., ma sono considerate, per ogni altro effetto, come appartenenti ad affiliati diversi
- b) la composizione delle squadre non è vincolata alla classifica dei giocatori inclusi in ciascuna, ma
- 1) nel caso di partecipazione ad una divisione nazionale, nella squadra A (partecipante alla serie superiore od alla stessa serie) debbono essere inclusi i quattro giocatori o le tre giocatrici con la migliore classifica (indipendentemente dalle caratteristiche di ciascun giocatore, indicate nel precedente articolo 8.2.6);
- 2) lo stesso giocatore non può essere utilizzato per l'iscrizione di due o più squadre, sia della medesima divisione, sia di divisioni diverse;
- 3) il passaggio da una squadra all'altra non è mai consentito, fatta eccezione per le serie A1 e A2, nella cui lista, ripresentata ai sensi dell'articolo 8.2.7, oltre ai giocatori già utilizzati per l'iscrizione della squadra, possono essere inclusi anche giocatori indicati nelle liste di altre squadre partecipanti ad altre divisioni;
- ...

ARTICOLO 8.2.9 RTS - CAMPI RICHIESTI

- Per la divisione regionale di serie C, ogni affiliato deve mettere a disposizione, per ogni incontro inter sociale, due campi di identico tipo di fondo ed entrambi coperti o scoperti.
5. Gli incontri devono essere disputati sui campi denunciati all'atto dell'iscrizione dall'affiliato ospitante o su quelli autorizzati dal Commissario di gara competente.
6. Qualora i campi denunciati siano inagibili per causa di forza maggiore, constatata dal Giudice arbitro, questi dispone l'effettuazione (o la prosecuzione) dell'incontro inter sociale:
- 1) su campi con fondo diverso o coperti o con illuminazione artificiale, diversi da quelli dichiarati, purché messi a disposizione dall'affiliato ospitante nell'ambito dello stesso impianto (IN QUESTO CASO È SUFFICIENTE ANCHE UN SOLO CAMPO);
- 2) con l'accordo dei capitani e del Giudice arbitro, su altri campi, diversi da quelli dichiarati, anche se in un altro impianto (IN QUESTO CASO È SUFFICIENTE ANCHE UN SOLO CAMPO).
7. Il Giudice arbitro decreta la sconfitta, con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato, della squadra dell'affiliato ospitante che non metta a disposizione i campi nel numero previsto e con le caratteristiche richieste.

ARTICOLO 8.2.10 RTS - ORDINE DI GIOCO

L'ordine degli incontri di singolare, per il Campionato maschile, è fissato come segue:

- a) se si gioca in un solo campo: n. 2, n. 3, n. 1, n. 4;
- b) se si gioca su due campi: su un campo, il n. 2 ed al termine a seguire il n. 1; sull'altro campo, il n. 3 ed al termine a seguire il n. 4.

L'ordine è inderogabile.

ARTICOLO 7.2.2. RTS - DATA ED ORARIO DELL'INCONTRO INTERSOCIALE

1. L'incontro inter sociale deve svolgersi nel giorno fissato, salvi i casi di forza maggiore (pioggia, impraticabilità dei campi, oscurità, ecc.) che devono essere constatati dal Giudice arbitro; può svolgersi nella sola mattina, nel solo pomeriggio o nella mattina e nel pomeriggio, a seconda delle modalità di svolgimento fissate dal Giudice arbitro anche in base al numero dei campi messi a disposizione dall'affiliato ospitante.

2. Gli incontri inter sociali hanno inizio alle ore 9 (se in giornata festiva) o alle ore 15 (se in giornata feriale), salva diversa espressa indicazione contraria nel calendario.

4. Gli affiliati possono concordemente chiedere, con apposito modulo timbrato e firmato da entrambi gli affiliati, la preventiva autorizzazione del Commissario di Gara competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento dell'incontro o per un orario di inizio differente, purché detta richiesta congiunta pervenga al Commissario di gara almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'incontro e non venga pregiudicata la possibilità di concludere l'incontro inter sociale nella giornata stabilita.

Le richieste che dovessero pervenire oltre il suddetto termine o prive dell'accordo dell'altro affiliato interessato non saranno prese in esame.

ARTICOLO 7.2.15 - ASSENZA DEGLI ARBITRI

1. Se un Arbitro designato risulta assente all'ora fissata per l'inizio di un incontro a squadre, il Giudice arbitro provvede alla sua sostituzione con gli altri presenti, segnalando il caso all'organo a cui spettava la designazione.

2. Se sono assenti gli arbitri che devono essere forniti dall'affiliato ospitante e non è possibile provvedere alla loro sostituzione, il Giudice arbitro:

- a) segnala il caso al giudice sportivo competente per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari e assegna la vittoria alla squadra avversaria con il massimo punteggio, per gli incontri del Campionato degli affiliati, divisione regionale di serie C, limitatamente alla fase nazionale;
- b) segnala il caso al giudice sportivo competente per l'applicazione del provvedimento disciplinare della sanzione pecuniaria (al minimo edittale), negli altri casi; nei singoli incontri individuali in cui non sia possibile l'arbitraggio, si applica il Codice di arbitraggio senza arbitro (CASA).

3. Se il capitano della squadra ospitata è disponibile a mettere a disposizione gli arbitri necessari, anche per conto della squadra ospitante, l'incontro inter sociale ha luogo regolarmente, salvo il deferimento della squadra inadempiente al giudice sportivo per violazione degli obblighi di ospitalità

ARTICOLO 7.2.16 - RITARDO DELLA SQUADRA

1. Se il capitano della squadra non presenta la formazione entro i termini fissati per la prima fase delle operazioni preliminari, il Giudice arbitro deve attendere fino a sessanta minuti.

2. Se il capitano della squadra presenta la formazione entro tale termine, il Giudice arbitro ammette la squadra ritardataria a giocare, senza dover valutare i motivi del ritardo, ma invia rapporto al Giudice sportivo competente, indicando i minuti di ritardo ed allegando gli eventuali documenti giustificativi consegnatigli.

3. Oltre tale termine, la squadra ritardataria è dichiarata assente e non viene ammessa a giocare, salvo accordo dei due capitani e con il consenso del Giudice arbitro.

ARTICOLO 7.2.17 - ASSENZA DELLA SQUADRA

1. Una squadra è dichiarata assente dal Giudice arbitro quando, all'atto della prima fase delle operazioni preliminari:

- a) non siano presenti né il capitano né alcun componente della squadra (assenza totale);
- b) non siano presenti almeno tanti giocatori quanti necessari, per numero e caratteristiche, a disputare la maggioranza degli incontri individuali (singolari e doppi) e quindi almeno:
 - 1) tre giocatori, per i Campionati con formula a sei incontri individuali;
 - 2) due giocatori, per i Campionati con formula a tre, a quattro od a cinque incontri individuali;
 - 3) il capitano, per i soli Campionati giovanili.

2. La squadra presente:

- a) in caso di assenza parziale, vince l'incontro inter sociale con il massimo punteggio e, se si tratta di disputa a girone, la squadra assente è penalizzata di un punto nella classifica del girone;
- b) in caso di assenza totale, vince l'incontro inter sociale con il massimo punteggio ed il Giudice arbitro deferisce al giudice sportivo competente la squadra assente per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; se si tratta di disputa a girone, la squadra assente è penalizzata di due punti nella classifica del girone.

3. Il Giudice arbitro deve allegare al referto la formazione della squadra presente consegnatagli dal capitano, comprensiva almeno dell'indicazione dei giocatori designati per i singolari.

4. La dichiarazione di assenza non può essere revocata dal Giudice arbitro, salvo quanto previsto nel comma 3 del precedente articolo 7.2.16; il commissario di gara competente può riammettere in gara la squadra in caso di forza maggiore, che deve essere a lui documentato non oltre le ore 14 del giorno successivo.

- **ASSENZA PARZIALE (CAPITANO E ALMENO UN GIOCATORE) - RAPPORTO AL COMMISSARIO DI GARA COMPETENTE.**
- **ASSENZA TOTALE – RAPPORTO AL GIUDICE SPORTIVO E AL COMMISSARIO DI GARA COMPETENTE.**

ARTICOLO 7.2.22 - RINVIO DEGLI INCONTRI INTER SOCIALI NON INIZIATI

1. Quando non è possibile iniziare un incontro inter sociale per motivi di forza maggiore, si procede nell'ordine come segue:

- a) i capitani delle squadre concordano, di concerto con il Giudice arbitro, una data che sia anteriore di almeno tre giorni a quella fissata per il turno successivo, se si tratta di disputa ad eliminazione diretta, ovvero anteriore a quella dell'ultima giornata, se si tratta di disputa a girone;
- b) in mancanza dell'accordo, di cui alla lettera precedente, l'incontro inter sociale deve essere disputato nel giorno fissato in calendario per i recuperi;
- c) se non è previsto il giorno per i recuperi, l'incontro inter sociale deve essere disputato il giorno successivo;
- d) se l'incontro inter sociale non viene disputato per causa di forza maggiore nel giorno come sopra fissato per il rinvio, la data dell'incontro è stabilita dal Commissario di gara competente.

2. Fino a quando il Giudice arbitro non abbia deciso il rinvio, le squadre devono rimanere a sua disposizione.

3. L'accordo deve essere verbalizzato ed allegato al referto arbitrale.

4. Il Giudice arbitro, designato per la direzione di un incontro inter sociale rinviato, rimane investito della direzione senza ulteriore nomina o avviso; pertanto l'Ufficiale di gara è obbligato a ripresentarsi nel giorno fissato per il recupero dell'incontro inter sociale, salvo giustificato impedimento.

5. Con il rinvio dell'incontro inter sociale che non abbia avuto effettivo inizio, tutte le operazioni preliminari si intendono annullate e devono essere ripetute.

6. Nel giorno fissato per il recupero, ogni squadra può schierare una formazione diversa da quella denunciata in sede di rinvio.

ARTICOLO 7.2.23 - SOSPENSIONE E PROSECUZIONE DEGLI INCONTRI INTER SOCIALI

1. Un incontro inter sociale si considera effettivamente iniziato quando, nel primo incontro individuale, viene colpita la prima palla di battuta, indipendentemente dal suo esito.
2. Quando un incontro inter sociale non può proseguire per motivi di forza maggiore, il Giudice arbitro lo sospende e per la prosecuzione si applicano le modalità indicate nell'articolo precedente.
3. Fino a quando il Giudice arbitro non abbia deciso la sospensione dell'incontro inter sociale, le squadre devono rimanere a sua disposizione.
4. Per la prosecuzione dell'incontro inter sociale interrotto possono essere utilizzati soltanto i giocatori inseriti nella formazione iniziale; in caso contrario, sono dichiarati vincitori i giocatori i cui avversari, inseriti nella formazione iniziale, risultino assenti.

GIUDICI ARBITRI

I Giudici Arbitri saranno designati, compatibilmente alle limitazioni dettate dal Direttivo Sezione Regionale Veneto e dai Fiduciari Provinciali territorialmente competenti in ordine al luogo di effettuazione dell'incontro.

Il Giudice Arbitro sancisce inappellabilmente il risultato degli incontri inter sociali, salvi i casi di reclamo al Commissario di gara competente.

ARTICOLO 7.2.25 RTS- REFERTO ARBITRALE E ALLEGATI

Il referto arbitrale deve essere redatto tramite il sistema informatico federale o, se non disponibile, sul modulo o, in difetto, su carta semplice con le indicazioni richieste dal modulo.

2. Al referto devono essere allegati:

- a) le formazioni delle squadre presentate dai capitani sul modulo;
- b) la dichiarazione DAE sul defibrillatore (v. facsimile pubblicato sul sito del CRV);
- c) le eventuali dichiarazioni liberatorie e le relative tasse sub iudice riscosse;
- d) i reclami presentati, con le decisioni motivate del Giudice arbitro e le relative tasse incamerate; in particolare, deve essere indicata l'ora di presentazione e la ricevibilità dei reclami sui quali il Giudice arbitro non è stato in grado di decidere e che debbono essere riproposti al Commissario di gara;
- e) i verbali degli eventuali accordi sottoscritti dai capitani e dal Giudice arbitro.

3. Il referto, se non si utilizzano procedure elettroniche, deve essere trasmesso, subito dopo la conclusione dell'incontro inter sociale:

- a) in un unico esemplare, immediatamente, con tutti gli allegati di specifica competenza, al Comitato regionale o provinciale, se si tratta di un incontro inter sociale rispettivamente della fase o divisione regionale o provinciale;
- b) in tre esemplari (l'originale, immediatamente, con tutti gli allegati di specifica competenza, alla F.I.T.; la prima copia al C.R. dell'affiliato ospitante; la seconda copia al C.R. dell'affiliato ospitato) se si tratta di divisioni nazionali del Campionato degli affiliati o delle fasi nazionali dei Campionati giovanili e veterani;
- c) in più esemplari (l'originale, immediatamente, con tutti gli allegati di specifica competenza, alla F.I.T.; la prima copia al C.R. dell'affiliato ospitante; le altre copie al C.R. di ciascun affiliato partecipante) se si tratta di gironi finali in sede unica.

4. In ogni caso, le tasse eventualmente riscosse devono essere rimesse al Comitato regionale a cui appartiene l'affiliato ospitante.

ARTICOLO 7.2.26 RTS - TRASMISSIONE DEI RISULTATI

L'affiliato vincente (o l'affiliato ospitante, in caso di pareggio) è tenuto a comunicare immediatamente il risultato dell'incontro all'organo competente, a mezzo telefax o posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica *crveneto@federtennis.it*.

L'inosservanza di questo articolo costituisce infrazione disciplinare punibile con sanzione pecuniaria.

Si prega vivamente per il buon andamento della manifestazione di rispettare questo articolo.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della Federazione Italiana Tennis.

N.B. La pubblicazione del presente comunicato sul sito della FIT CRV all'indirizzo www.federtennis.it/veneto vale come notifica ufficiale.

Per qualsiasi chiarimento regolamentare contattare

Gianluca Benato
FUR Veneto
3485575123

COMITATO REGIONALE VENETO
La Commissione Campionati